



# *Comune di Padova*

## ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

***Approvato*** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 giugno 2012

***Modificato*** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 4 agosto 2014

## INDICE

<b><i>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i></b>	
<b><i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</i></b>	<b>3</b>
<b><i>TITOLO II - AGEVOLAZIONI</i></b>	
<b><i>Art. 2 - Abitazioni possedute da anziani o disabili .....</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Art. 3 - Elevazione detrazione per invalidità permanente (abrogato).....</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Art. 3 bis - Abitazioni in comodato a genitori e figli a titolo di abitazione principale .....</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Art. 3 ter - Riduzioni d'imposta per immobili inagibili e inutilizzati.....</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Art. 3 quater - Locazioni a canone concordato a titolo di abitazione principale .....</i></b>	<b>4</b>
<b><i>TITOLO III - VERSAMENTI E RIMBORSI</i></b>	
<b><i>Art. 4 - Versamenti .....</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Art. 5 - Rimborsi.....</i></b>	<b>5</b>
<b><i>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</i></b>	
<b><i>Art. 6 - Entrata in vigore.....</i></b>	<b>5</b>

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Padova dell'IMU (Imposta Municipale Propria) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente per l'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, nonché le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova in quanto compatibili.

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI**

### **Art. 2 Abitazioni possedute da anziani o disabili**

Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Tali unità immobiliari infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 si considerano direttamente adibite ad abitazioni principale.

### **Art. 3 Elevazione detrazione per invalidità permanente**

**(ABROGATO)**

### **Art. 3 bis Abitazioni in comodato a genitori e figli a titolo di abitazione principale**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, come previsto dall'art. 13, comma 2 del Decreto Legge 201/2011.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

In caso di contitolarità dell'immobile e di utilizzo come abitazione principale da parte di uno dei contitolari, l'agevolazione non si applica.

L'agevolazione deve essere dichiarata al Comune con dichiarazione IMU.

**Art. 3 ter**  
**Riduzioni d'imposta per immobili inagibili e inutilizzati**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente Regolamento edilizio comunale.

Sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dirigenziale di demolizione o ripristino.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.

Lo stato di inagibilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, o con provvedimento dirigenziale. Il contribuente ha altresì facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara:

- che l'immobile è in stato di inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopraesposti;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato, né è sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune con dichiarazione IMU la cessazione della situazione di inagibilità e di conseguenza dell'agevolazione tributaria.

**Art. 3 quater**  
**Locazioni a canone concordato a titolo di abitazione principale**

Qualora sia deliberata un'aliquota agevolata per le abitazioni locate a canone concordato a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e degli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, il contribuente locatore dell'immobile è tenuto a trasmettere al Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU, copia del contratto completa dei dati catastali dell'immobile e della scheda di determinazione del canone.

Tale adempimento sostituisce l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

Il contribuente locatore dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro conduttore anch'egli residente).

La residenza anagrafica e la dimora abituale del conduttore dell'immobile costituiscono requisito per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

L'aliquota agevolata non è applicabile alle pertinenze.

### **TITOLO III VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### **Art. 4 Versamenti**

Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.

#### **Art. 5 Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da parte del contribuente interessato. Decorsi senza esito novanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, la domanda è da ritenersi decaduta. Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente domanda.

La domanda di rimborso deve essere corredata di ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria non già in possesso di Pubbliche Amministrazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, qualora non diversamente stabilito dal regolamento generale delle entrate.

L'istruttoria del rimborso non potrà essere avviata prima dell'avvenuta messa in atti della rendita.

Ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta inferiore o uguale a 12 euro per ciascun soggetto passivo.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 6 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.